



Ris.mun.no. 0843/2016

## MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 1417

### **OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE; APPROVAZIONE**

Egregio Signor Presidente, Signori Consiglieri comunali,

La rapida evoluzione dei compiti dell'Ente pubblico, rispettivamente delle esigenze dell'utenza nell'ambito della cura dei defunti richiede costantemente, anche dal punto di vista giuridico, un adeguamento della specifica regolamentazione, tenendo conto delle nuove abitudini (uso accresciuto dei loculi) e delle vigenti norme sanitarie.

La ristrutturazione, rispettivamente l'ampliamento del Cimitero di Madonna di Ponte con la relativa bonifica del campo santo del Piano, impongono, infatti, una nuova impostazione delle normative attualmente in vigore che risalgono all'inizio degli anni settanta.

Ciò premesso sottoponiamo quindi al vostro esame, rispettivamente alla vostra approvazione il presente regolamento, elaborato in collaborazione con i servizi amministrativi preposti e già trasmesso per un primo esame, a titolo preconsultivo, alla Sezione degli enti locali.

### **1. LE NUOVE ESIGENZE**

In primo luogo, come del resto già accennato, sono stati presi in considerazione i nuovi orientamenti degli utenti, che scelgono con sempre maggior frequenza i loculi a scapito delle tumulazioni. Evidentemente di questo inoppugnabile dato di fatto se ne è tenuto ampiamente conto nella ristrutturazione del cimitero di Madonna di Ponte, soprattutto nella realizzazione della seconda fase degli interventi.

Si è inoltre posto il problema del mantenimento nel futuro delle tombe di famiglia (sempre meno richieste) che occupano, tuttavia, uno spazio non indifferente. Il Municipio, nel caso specifico, ha deciso, per questioni pratiche e di principio, di eliminare progressivamente le tombe di famiglia esistenti e di non più autorizzarne di nuove.

Nell'ambito della redazione del nuovo regolamento sono poi stati introdotti dei correttivi e delle precisazioni, anche sulla scorta delle nuove normative cantonali sull'igiene e tenendo debitamente conto dei casi problematici che si sono posti in passato.

Nelle grandi linee il regolamento è composto da diversi capitoli, preceduti da una premessa di ordine generale comprendente le basi legali, l'ubicazione e la suddivisione del cimitero, rispettivamente la questione delle concessioni (Capitolo I).

Segue il Capitolo II in cui sono regolamentate le sepolture, le esumazioni, le tombe e le camere mortuarie.

Il Capitolo III si occupa dei funerali, delle lapidi, dei simboli religiosi e delle disposizioni di polizia edilizia.


Il Capitolo IV introduce i criteri di vigilanza, il Capitolo V regola il rapporto tra il Comune ed i privati, il Capitolo VI pone l'accento sui loculi ad uso quale ossario e cinerario, il Capitolo VII fissa le tariffe (problematica che dovrà poi essere ulteriormente definita tramite un'Ordinanza municipale specifica) e l'ultimo Capitolo (VII) tratta le disposizioni transitorie e finali.

### 3. CONCLUSIONI


Considerato quanto precede, vi invitiamo quindi a voler risolvere:


1. Si approva il nuovo Regolamento del Cimitero di Brissago, sulla scorta del testo allegato (Allegato 2).
2. Il nuovo Regolamento del del Cimitero di Brissago entrerà in vigore il 01.01.2017.

Con la massima stima.

Il Sindaco:  (R. Ponti)

PER IL MUNICIPIO

Il Segretario:  (R. Beretta)



**Allegati:**

- Allegato 1 "Vecchio Regolamento dei cimiteri"
- Allegato 2 "Nuovo Regolamento del Cimitero di Brissago"

**ALLEGATO 1**

C O M U N E   D I   B R I S S A G O

R E G O L A M E N T O   D E I   C I M I T E R I

\*\*\*\*\*

REGOLAMENTO DEI CIMITERI  
\*\*\*\*\*

1. Amministrazione e sorveglianza

Art. 1 I cimiteri sono posti sotto la sorveglianza del Municipio che assicura l'osservanza della legge e dei regolamenti in materia a mezzo della Commissione igiene, dell'UTC e del custode.

2. Suddivisione nei cimiteri

Art. 2 L'area dei cimiteri è così divisa:

- a) campi per adulti per sepolture comuni
- b) campi per bambini
- c) spazi per tombe di famiglia
- d) spazi per ossari e cinerari
- e) spazi per sepolture di ceneri

3. Sepulture e esumazioni

Art. 3 Nessuna salma, resti di salma, ossa e ceneri potranno essere accolti nei cimiteri senza l'autorizzazione scritta del Municipio.  
L'ufficio di stato civile comunicherà all'UTC l'autorizzazione alla sepoltura e i dati del defunto (a).

Art. 4 Nei cimiteri sono accolte le salme, le ossa e le ceneri di:

- a) persone decesse nella giurisdizione comunale,
- b) persone domiciliate nel Comune, decesse fuori della giurisdizione comunale,
- c) persone non domiciliate nel Comune, decesse fuori della giurisdizione comunale, ma aventi diritto alla sepoltura in tomba di famiglia,
- d) persone attinenti e non domiciliate nel Comune, decesse fuori della giurisdizione comunale.

Il Municipio potrà inoltre concedere, in via eccezionale, la tumulazione di salme, ossa e ceneri per casi non contemplati sotto le lettere a) - d).

Art. 5 Il cimitero di Madonna di Ponte, parte inferiore è riservato unicamente per i terrieri della costa di Piodina.

Art. 6 Il Municipio può rifiutare l'inumazione o la tumulazione di salme, resti di salme, ossa e ceneri non previste all'art.4, quando le aree dei cimiteri risultassero insufficienti o presumibilmente tali ai bisogni delle necessità locali.

Art. 7 Per le sepolture delle salme fanno stato le seguenti norme:

- a) casse di legno dolce per la normale sepoltura
- b) doppia cassa, di cui l'interno di zinco, nelle cappelle
- c) cassa di zinco per inumazione provvisoria, in campi comuni, massimo 20 anni e secondo disposizioni dell'UTC.

Un delegato del Municipio controllerà la stretta osservanza di queste disposizioni.

- Art. 8 Ogni salma, in qualsiasi parte del cimitero venga accolta, avrà una fossa o loculo proprio.  
E' fatta eccezione per la madre e il neonato morti nell'atto del parto.
- Art. 9 Le fosse avranno le seguenti dimensioni:
- a) adulti: lunghezza m. 1,80 - larghezza m.0,80 -  
profondità m. 1,80  
distanza da fossa a fossa m.0,40 da ogni lato.
  - b) bambini: lunghezza m. 1,30 - larghezza m.0,50 -  
profondità m. 1,50  
distanza da fossa a fossa m.0,40 da ogni lato.
- Art. 10 Le fosse per le sepolture verranno preparate volta per volta.
- Art. 11 Le sepolture saranno fatte in ciascun campo, da sinistra a destra, in ordine contiguo.
- Art. 12 Salvo in caso di inchiesta da parte dell'autorità giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento cantonale delle opere sociali, Ufficio Igiene, prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura. Trascorsi 20 anni e dovendo procedere allo spurgo dei campi, le spoglie saranno depositate nell'ossario comunale. Saranno consegnate agli interessati se ne faranno richiesta, solo per essere trasferite nell'ossario a pagamento. Le esumazioni consentite dal Dipartimento prima di questo tempo devono aver luogo alla presenza del medico delegato o di un delegato municipale. L'autorizzazione per l'esumazione deve essere richiesta al succitato Dipartimento, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati. E' soggetta una tassa di Fr.15.- che è incassata dal Dipartimento, contro rimborso postale.
- Art. 13 Le esumazioni avvengono strettamente in ordine cronologico. Ogni tre mesi, l'ufficio preposto, provvede ad avvertire le famiglie entrati in linea di conto per le prossime esumazioni, secondo il fabbisogno normale. Queste devono disporre a tempo per la delega del loro rappresentante e per la destinazione che desiderano dare ai resti da esumarsi, nonché alle opere esistenti sulle tombe. § Non si ammettono istanze di esumazioni anticipate se intese a ottenere la sovrapposizione di salme da abbinarsi a normali inumazioni. Le esumazioni rotative sono esenti da tassa.
- Art. 14 Nella camera mortuaria saranno depositate le salme, quando le circostanze lo richiedono, per un tempo non superiore a 48 ore.

#### 4. Polizia edilizia

- Art. 15 Tutte le inumazioni devono essere praticate di giorno, nei seguenti orari:
1. aprile / 30 settembre: mattino 08/09, pomeriggio 16/17
  1. ottobre / 31 marzo : mattino 09/10, pomeriggio 15/16
- § Sono escluse inumazioni nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali.
- Art. 16 Tutti i lavori inerenti a piantagioni, posa di monumenti, lapidi e placche, costruzioni di cappelle, nonché di manutenzione in genere per conto di privati, possono essere eseguiti solo previa autorizzazione del Municipio tramite l'UTC.
- Art. 17 La domanda deve essere presentata al Municipio in tre copie (i moduli sono ottenibili presso l'UTC), con il relativo progetto in duplo, di cui 1 copia verrà ritornata all'istante con approvazione e autorizzazione.
- Art. 18, da emendare come segue (vedi ris.mun. 2776 / 25.10.93, risp. 3063 / 15.11.93):
- Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro, l'accesso ai cimiteri è permesso dal lunedì al venerdì (festivi + 29, 30 e 31 ottobre esclusi), previo avviso telefonico all'Ufficio tecnico comunale.
- Art. 19 Sono ammesse le piantagioni di fiori e di arbusti di basso fusto, sempreverdi, sulle tombe, regolate in modo che non sporgano dal perimetro dell'area concessa per i monumenti e non oltrepassino cm.100 di altezza, limitatamente a uno o due arbusti per tomba. In caso di inosservanza, il Municipio dispone per la potatura, e dove è necessario, per l'estirpazione di qualsiasi pianta a spese degli interessati.
- Art. 20 Per quanto concerne le cappelle e le tombe concesse per un periodo massimo di 99 anni, rinnovabile alla scadenza, l'interno delle stesse dovrà essere formato da una cripta sotterranea della profondità di m. 3 con le pareti in muratura di cemento armato e coperta con lastroni ermeticamente chiusi fra loro. I loculi contenenti le salme saranno otturati con muratura dello spessore minimo di cm. 12, intonacato con cemento liscio e rivestiti di una lastra di pietra o di metallo. E' permessa la costruzione di cellette per il deposito di ossa o di ceneri di defunti. La concessione delle cappelle di famiglia ha validità sino alla soppressione del cimitero.
- Art. 21 Sulle tombe è ammessa la posa di croci, monumenti o placche con bordure, con le misure massime seguenti: lunghezza cm.170 - larghezza cm.70 - altezza per croci cm.125 (spessore minimo cm.4) e per monumenti cm.150 (spessore minimo cm. 6). Non è permessa la posa di ringhiere. La concessione cessa all'atto dell'esumazione.

- Art. 22 I monumenti, croci, bordure, ecc., che devono essere demoliti dal tumulatore in previsione di una imminente esumazione, diventano di proprietà del Comune, se non saranno ritirati entro un mese dagli interessati. I manufatti che, per la loro mole e valore artistico, richiedono speciali prestazioni, devono essere demoliti a cura degli interessati. In caso di inosservanza di tali disposizioni non si assume responsabilità per eventuali danni.
- Art. 23 La manutenzione di tutti i manufatti deve essere curata dai famigliari o da loro mandatari. In caso di inosservanza, previa diffida di 15 giorni il Municipio provvederà alla riparazione o demolizione del manufatto a spese degli interessati.
- Art. 24 Rifiuti di ogni genere devono essere depositati negli appositi cesti di raccolta, salvo quelli provenienti da lavori edili che dovranno essere allontanati dai cimiteri.
- Art. 25 E' vietato entrare nei cimiteri fuori dell'orario stabilito dal Municipio, salvo in casi di comprovata necessità e con l'accompagnamento del custode. I privati non possono tenere chiavi per accedere ai cimiteri, E' pure vietato introdurre animali nei cimiteri.

#### 5. Vigilanza sui cimiteri

- Art. 26 Il controllo delle sepolture è affidato all'UTC il quale terrà un apposito registro per il reparto comune, le concessioni temporanee, iscrivendo il nome e cognome della salma.
- Art. 27 Il tumulatore dipende dall'UTC. Il suo compito è:
- a) scavare le fosse;
  - b) effettuare le sepolture secondo l'autorizzazione rilasciata dal Municipio e le istruzioni ricevute dall'Ufficio Tecnico comunale;
  - c) provvedere per l'ordine e la pulizia dei viali, degli spazi tra le fosse, della camera mortuaria, alla efficienza delle installazioni, canalizzazioni, gronde, pluviali e fontane;
  - d) segnalare le riparazioni occorrenti;
  - e) custodire le chiavi di accesso ai cimiteri e agli annessi;
  - f) esigere che le disposizioni del regolamento siano osservate e far rapporto all'UTC per i provvedimenti del caso;
  - g) vigilare le salme nella camera mortuaria, a seguito decisione del Municipio;
  - h) vigilare i trasporti funebri, le sepolture e le esumazioni.

## 6. Rapporti di diritto fra il Comune e il privato

Art. 28 Dopo 40 anni di proprietà di una tomba privata, se si dovesse verificare il caso che la stessa non viene mantenuta con il dovuto decoro o quando non esistessero parenti del o dei defunti ivi inumati, il Comune avrà il diritto di rientrare in possesso della tomba stessa, di utilizzarla e di riunire i resti contenuti nella tomba e depositarli nell'ossario comunale.  
La diffida per eventuali interessati dovrà essere pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale tre mesi prima della sua esecuzione.

Art. 29 Le tombe private su terreno naturale sono cedute solo per un periodo di 40 anni. Trascorso tale periodo il terreno ritorna di proprietà comunale e gli eventuali segni esteriori (monumenti, croci, ecc.) saranno consegnati ai proprietari.  
E' tuttavia concesso un diritto di precedenza, prima di passare alla vendita della parcella in questione, di cederla nuovamente ai proprietari od ai loro successori alle condizioni stabilite dal Regolamento.

Art. 30 E' facoltà del Comune di riprendere il possesso di qualsiasi spazio concesso quando ciò fosse necessario per l'ampliamento o per le modificazioni topografiche del cimitero o per qualsiasi ragione di interesse pubblico. In questo caso sarà assegnato al concessionario altro spazio equivalente e le spese di trasporto della tomba e della traslazione della salma saranno a carico degli interessati.

## 7. Ossario

### Art. 33, così modificato:

Gli ossari a pagamento sono costituiti da loculi del formato di cm 40/35/60. Possono essere occupati per un periodo di anni 20 (venti). Per famiglie brissaghesi o domiciliati nel comune, il periodo di affitto potrà poi essere prorogato, su richiesta, per successivi anni 10 (dieci).

Ogni qualvolta in un determinato loculo venissero tumulate nuove spoglie (ossa), la decorrenza del termine di occupazione, rispettivamente di affitto del loculo stesso, scatterà nuovamente, in intero, a far tempo dalla data dell'ultima occupazione.

In caso di decorrenza del termine ultimo di occupazione, ovvero se alla rispettiva scadenza il termine di affitto non fosse rinnovato, le ossa saranno deposte nell'ossario comune.

Per la chiusura di detti loculi si usano lastre in travertino fornite, a pagamento, dal Comune. La sostituzione delle stesse, per rottura o altro fattore contingente, sarà fatta a spese degli interessati.

Tutte le incisioni dovranno essere colorate in rosso carminio e disposte secondo le istruzioni che saranno impartite dall'Ufficio tecnico comunale.

Per l'occupazione dei citati loculi necessita un'autorizzazione da parte dell'UTC, presso il quale potranno essere ritirati i relativi moduli d'iscrizione.

I resti dovranno essere chiusi in un'urna di metallo, di materia infrangibile o in cassette di legno duro.



## 8. Cinerari

### Art. 34, così modificato:

I cinerari (a pagamento) sono formati da loculi aventi le medesime caratteristiche tecniche degli ossari.

Possono essere occupati per un periodo di anni 20 (venti), con possibilità di rinnovo, su richiesta, per ulteriori 20 anni. Per famiglie brissaghesi o domiciliate nel comune, il periodo di affitto potrà poi essere prorogato, sempre su richiesta, per successivi anni 10 (dieci).

Ogni qualvolta in un determinato loculo venissero tumulate nuove spoglie (ceneri), la decorrenza del termine di occupazione, rispettivamente di affitto del loculo stesso, scatterà nuovamente, in intero, a far tempo dalla data dell'ultima occupazione.

In caso di decorrenza del termine ultimo di occupazione, ovvero se alle rispettive scadenze il termine di affitto non fosse rinnovato, le ceneri saranno deposte nell'ossario comune.

### Art. 36, da così modificare e integrare (vedi ord.mun. 2444 / 20.9.93):

Ad ogni richiedente è data la possibilità di riservare anticipatamente dei loculi – cinerari e/o ossari –, con versamento di apposita tassa di concessione come a relativo tariffario.

La riservazione stessa, per ragioni estetiche, funzionali nonché di equanimità, potrà tuttavia avvenire solo per progressione costante. E questo conformemente a rispettiva numerazione fissata, in precedenza, dall'Ufficio tecnico comunale.

Art. 41 Il presente regolamento adottato dal Consiglio Comunale nella sua seduta del 16 febbraio 1970, entrerà in vigore con la ratifica da parte del Consiglio di Stato.  
Esso abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art. 42 Per tutto quanto non è contemplato dal presente regolamento fanno stato le disposizioni delle vigenti leggi e regolamenti relative, riservata la facoltà al Municipio di decidere caso per caso.

T A R I F F E

\*\*\*\*\*

A) Inumazioni

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Inumazione normale di domiciliati nel Comune  | gratuita   |
| 2. Inumazione di attinenti non domiciliati nel Comune  | Fr. 50.--  |
| 3. Inumazione di salme non domiciliate nel Comune,<br>giusta l'art. 4 del presente regolamento | Fr. 100.-- |
| 4. Inumazione di salme racchiuse in cofani di zinco<br>deposito - garanzia (senza interessi)   | Fr. 200.-- |

B) Tombe

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Per posa di semplici croci di legno  | gratuita   |
| 2. Per posa di bordure complete   | Fr. 20.--  |
| 3. Per posa di monumenti, placche, croci, ecc.  | Fr. 50.--  |
| 4. Per concessione temporanea per 40 anni con diritto<br>di collocamento di monumenti, lapidi, croci<br>(spazio m. 1,70 x 0,70) | Fr. 300.-- |
| 5. Concessione anni 99 per la formazione di tombe<br>private con diritto a monumenti e cinte al mq.                             | Fr. 300.-- |
| 6. Concessione anni 99 per la costruzione di cappelle<br>al mq.   | Fr. 600.-- |

# NUOVO TARIFFARIO

## PER OCCUPAZIONE LOCULI (OSSARIO + CINERARIO) CIMITERI COMUNALI

- abroga e sostituisce quello in vigore dal 16.2.1970 -

" ... omissis ...

### C) O s s a r i

1. Concessione per anni 20, escluso fornitura lastra, ev. fotoceramica(che) ed incisioni varie:
  - a) per ogni occupazione, rispettivamente riservazione iniziale da parte di persone domiciliate nel Comune Fr. 200.--
  - b) per ogni occupazione, rispettivamente riservazione iniziale da parte di persone non domiciliate Fr. 500.--
  - c) supplemento per ogni eventuale tumulazione posteriore di spoglie, con conseguente restituzione (in intero) del rispettivo periodo di concessione come ad art. 33 del regolamento Fr. 100.-- cadauna
2. Rinnovo concessione per anni 10 (solo a beneficio di famiglie brissaghesi o domiciliate nel Comune) Fr. 200.--
3. Uso loculi a titolo provvisorio (al mese, indistintamente) Fr. 20.-- cadauno

### D) C i n e r a r i

1. Concessione per anni 20, escluso fornitura lastra, ev. fotoceramica(che) ed incisioni varie:
  - a) per ogni occupazione, rispettivamente riservazione iniziale da parte di persone domiciliate nel Comune Fr. 200.--
  - b) per ogni occupazione, rispettivamente riservazione iniziale da parte di persone non domiciliate Fr. 500.--
  - c) supplemento per ogni eventuale tumulazione posteriore di spoglie, con conseguente restituzione (in intero) del rispettivo periodo di concessione come ad art. 34 del regolamento Fr. 100.-- cadauna
2. Rinnovo concessione anni 20 per persone domiciliate nel Comune Fr. 200.--
3. Rinnovo concessione anni 20 per persone non domiciliate Fr. 500.--
4. Ulteriore rinnovo concessione per anni 10 (solo a beneficio di famiglie brissaghesi o domiciliate nel Comune) Fr. 200.--
5. Uso loculi a titolo provvisorio (al mese, indistintamente) Fr. 20.-- cadauno "

## **Comune di Brissago**

# **REGOLAMENTO DEL CIMITERO**

### **PREMESSA**

#### **Art. 1 Base legale**

Il seguente regolamento è emanato, tenendo conto dei disposti dell'art. 40 della Legge sulla promozione della salute ed il coordinamento sanitario, dell'art. 186 della Legge organica comunale (LOC) e dell'art. 170 del Regolamento comunale (RC).

#### **Art. 2 Ubicazione**

<sup>1</sup> Il cimitero di Brissago, di proprietà del Comune, è situato sul mappale no. 2327 in località Madonna di Ponte.

<sup>2</sup> Il cimitero della Madonna di Ponte è costituito, internamente, dai campi 1, 2 e 3.

#### **Art. 3 Amministrazione, sorveglianza e manutenzione**

<sup>1</sup> L'amministrazione, la sorveglianza e la manutenzione del cimitero sono di competenza del Municipio, che vi provvede tramite l'Ufficio tecnico comunale (in seguito UTC).

<sup>2</sup> Esso vigila sull'osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia, nonché di tutte le misure speciali d'urgenza, riconosciute d'interesse generale per la salute pubblica e per il buon ordine.

<sup>3</sup> Tramite ordinanza il Municipio, nel limite delle tariffe stabilite nel presente Regolamento, definisce annualmente il tariffario.

#### **Art. 4 Suddivisione del cimitero**

L'area cimiteriale è così suddivisa:

- a) superficie per le tombe comuni
- b) loculi per deposizione di ossa e di urne cinerarie;
- c) ossario, rispettivamente cinerario, comune;
- d) camere mortuarie

#### **Art. 5 Rilievo**

Il Municipio, tramite l'UTC, allestisce e tiene aggiornata una planimetria del cimitero con l'indicazione dei tipi di sepoltura, giusta l'art. 4 del presente Regolamento, con l'indicazione delle salme definite con il cognome, il nome, la data del decesso / di inumazione, la data della scadenza della concessione ed il nome del rappresentante degli eredi. A dipendenza delle necessità tecniche, la mappa può essere accompagnata da un registro.

### **Art. 6 Concessioni**

- <sup>1</sup> Le concessioni per tombe e loculi sono rilasciate dopo il decesso.
- <sup>2</sup> Il richiedente, in rappresentanza degli eredi, sottoscrive un modulo sul quale è indicata l'area o il posto oggetto della concessione.
- <sup>3</sup> Quando trattasi di sepolture nelle tombe comuni per adulti o per fanciulli, la concessione dà diritto alla posa di un monumento o segno funerario.
- <sup>4</sup> Il richiedente, salvo avviso contrario degli eredi legittimi o di un altro rappresentante designato del o dei defunti tumulati nelle aree e nei posti dati in concessione, rappresenta gli stessi verso il Comune per quanto stabilito dal Regolamento in oggetto.
- <sup>5</sup> In mancanza di un rappresentante designato, eventuali comunicazioni concernenti le aree e i posti dati in concessione saranno fatte dal Municipio tramite avviso all'albo o sul Foglio ufficiale.

### **Art. 7 Durata delle concessioni**

- <sup>1</sup> La concessione per tombe comuni (al massimo una salma o una salma e un resto) ha una durata di 20 anni dall'ultima inumazione e non è rinnovabile.
- <sup>2</sup> Per i loculi la concessione vale per un periodo di 20 anni dall'ultima tumulazione, rinnovabile una sola volta per ulteriori 20 anni. La concessione dei loculi è data al momento del decesso o dell'esumazione periodica.
- <sup>3</sup> Le concessioni per tombe o cappelle di famiglia già esistenti sono ritenute valide per un periodo di 40 anni a contare dalla data dell'ultima inumazione.

### **Art. 8 Scadenza delle concessioni**

- <sup>1</sup> Per le concessioni giunte a scadenza e non più rinnovate o rinnovabili per le quali il Municipio decide di procedere allo spurgo, viene dato avviso personale al rappresentante degli eredi, per lettera raccomandata, assegnando un termine per comunicare la destinazione dei resti delle salme nonché dei monumenti. In mancanza di un rappresentante designato si procede alla pubblicazione di un avviso all'albo comunale e sul Foglio Ufficiale.
- <sup>2</sup> Se entro il termine stabilito dal Municipio i monumenti funebri non fossero rivendicati o asportati, si procederà, al momento dello spurgo, al loro allontanamento, disponendone come meglio si riterrà opportuno e addebitandone le spese agli eredi.
- <sup>3</sup> Le ossa rinvenute durante lo spurgo e le urne cinerarie non rivendicate dai parenti saranno depositate nell'ossario / nel cinerario comune.

### **Art. 9 Effetto delle concessioni**

- <sup>1</sup> La concessione di tombe o loculi non costituisce un diritto di proprietà bensì solo un diritto di superficie limitato nel tempo.
- <sup>2</sup> Tutti i diritti dei concessionari cessano qualora l'area del cimitero dovesse essere ripristinata ad area pubblica o privata. In ogni caso, ogni concessione scade trascorsi 40 anni dall'ultima inumazione.

### **Art. 10 Revoca**

- <sup>1</sup> È data facoltà al Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi tomba o loculo concessi quando ciò si renda necessario per l'ampliamento o la modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico preminente.

<sup>2</sup> Nel caso di cui al cpv. 1, il Municipio assegna agli eredi un'altra area o posto ed esegue a sue spese la traslazione della salma o dei resti, nonché la ricostruzione della tomba o del monumento.

## II

### SEPOLTURE ED ESUMAZIONI, TOMBE, CAMERE MORTUARIE

#### **Art. 11 Autorizzazione alla sepoltura**

<sup>1</sup> Nessuna salma, resti di salma, ossa e ceneri possono essere accolti nel cimitero comunale senza la preventiva autorizzazione scritta del Municipio.

<sup>2</sup> L'istanza deve essere presentata in forma scritta e firmata dal richiedente. Nella richiesta dovranno essere indicati con precisione il nome ed il cognome del defunto che deve essere inumato e degli eredi ai quali deve essere accordata l'autorizzazione.

<sup>3</sup> In ogni richiesta dovrà essere indicato un rappresentante a cui i Servizi comunali potranno far capo per tutto quanto si riferisce ai diritti ed agli obblighi derivanti dall'autorizzazione.

<sup>4</sup> L'Ufficio controllo abitanti comunica all'UTC l'autorizzazione alla sepoltura unitamente ai dati anagrafici del defunto.

#### **Art. 12 Diritto alla sepoltura e/o alla tumulazione di spoglie**

<sup>1</sup> Nel cimitero, previa autorizzazione del Municipio, sono accolte le salme, le ossa e le ceneri di:

- a) persone decedute nella giurisdizione comunale, nella misura in cui non vi fossero i presupposti per la loro inumazione in un altro cimitero;
- b) persone il cui ultimo domicilio era nel Comune, decedute fuori della giurisdizione comunale;
- c) persone attinenti e non domiciliate nel Comune, decedute fuori della giurisdizione comunale.

<sup>2</sup> Il Municipio può inoltre concedere, in via eccezionale, la tumulazione di salme, ossa e ceneri per casi non contemplati al cpv. 1.

#### **Art. 13 Diniego dell'autorizzazione**

Il Municipio può rifiutare l'inumazione, rispettivamente la tumulazione di salme, resti di salme, ossa e ceneri non contemplati nell'art. 12, allorché la superficie del cimitero risultasse insufficiente oppure per altri motivi particolari d'interesse pubblico.

#### **Art. 14 Norme per le sepolture**

<sup>1</sup> Non si può procedere all'inumazione delle salme prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico nell'attestato di morte, ritenuto un minimo di 24 ore dal decesso.

<sup>2</sup> Per le sepolture si dovrà far capo a casse di legno dolce di spessore non superiore a 3 cm (sepoltura normale).

#### **Art. 15 Luogo delle sepolture e criterio di disposizione delle salme**

<sup>1</sup> Tutte le sepolture vengono effettuate nel cimitero della Madonna di Ponte.

<sup>2</sup> Ogni salma, in qualsiasi parte del cimitero venga accolta, consta di una fossa propria.

<sup>3</sup> È fatta eccezione per la madre e il neonato morti nell'atto del parto.

#### **Art. 16 Dimensioni e distanza delle tombe**

Le fosse delle tombe comuni, suddivise in tombe per adulti e in tombe per fanciulli sino a dieci anni d'età, devono avere le seguenti dimensioni:

<u>Adulti</u>		<u>Bambini sino a 10 anni</u>	
lunghezza:	m 1.80	lunghezza:	m 1.60
larghezza:	m 0.80	larghezza:	m 0.60
profondità:	m 1.80	profondità:	m 1.50
Distanza tra fossa e fossa (da ogni lato):			m 0.40.

#### **Art. 17 Preparazione delle fosse**

Le fosse per le sepolture vengono approntate di volta in volta.

#### **Art. 18 Ordinamento delle sepolture**

- <sup>1</sup> Le sepolture sono effettuate in ordine contiguo progressivo, da sinistra a destra, secondo disposizioni dell'UTC. In casi particolari il Municipio può concedere delle deroghe.
- <sup>2</sup> Le sepolture sono gratuite per tutti i domiciliati nel Comune, mentre per i non domiciliati e/o gli attinenti non domiciliati viene percepita una tassa sulla scorta del tariffario specifico.

#### **Art. 19 Esumazioni ordinarie (rotative)**

- <sup>1</sup> Le esumazioni ordinarie (rotative) sono ordinate dal Municipio dopo la scadenza delle concessioni ed avvengono in ordine strettamente cronologico.
- <sup>2</sup> Trascorsi 20 anni dall'inumazione e dovendo procedere allo spurgo dei campi, le spoglie vengono messe a disposizione dei parenti o loro rappresentanti per essere tumulate, su richiesta, negli appositi loculi a pagamento.
- <sup>3</sup> In caso di rinuncia o del mancato reperimento di congiunti in vita, le spoglie stesse vengono tumulate nell'ossario comune.
- <sup>4</sup> L'ufficio preposto provvede ad avvertire gli eredi, o loro rappresentanti, con sufficiente anticipo.
- <sup>5</sup> Questi devono da parte loro indicare per tempo la destinazione che s'intende dare alle singole spoglie, ai monumenti come pure ad eventuali altri manufatti presenti sulla tomba.
- <sup>6</sup> Qualora gli eredi e/o gli eventuali rappresentanti dei medesimi fossero sconosciuti, si ricorrerà ad apposita "diffida" all'albo comunale e sul Foglio ufficiale. Qualora la stessa risultasse, a sua volta, infruttuosa il Comune procederà a tumulare le spoglie nell'ossario comune.
- <sup>7</sup> Le esumazioni ordinarie sono esenti da tassa.

#### **Art. 20 Esumazione straordinaria (anticipate)**

- <sup>1</sup> Salvo il caso d'inchiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di richiesta motivata da parte dei parenti o dei loro rappresentanti debitamente autorizzati, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento cantonale della sanità e socialità (Ufficio sanità) prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

<sup>2</sup> L'autorizzazione per l'eventuale esumazione anticipata deve essere richiesta, dai parenti o dai loro rappresentanti debitamente autorizzati al Dipartimento della sanità e della socialità (ufficio sanità).

<sup>3</sup> Le esumazioni straordinarie devono essere fatte alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio.

<sup>4</sup> Tutte le spese relative alle esumazioni straordinarie, escluse quelle derivanti dalla necessità di sistemazione o modifica del cimitero, sono a carico dei richiedenti.

#### **Art. 21 Esumazioni su istanza dei privati**

<sup>1</sup> Una volta spirato il periodo minimo di sepoltura di anni 20, è data la facoltà ai privati di richiedere l'esumazione di loro congiunti per poterne tumularne le spoglie in loculi a pagamento, nell'ossario comune, oppure per essere traslate altrove.

<sup>2</sup> Le istanze sono da inoltrare, per iscritto, all'UTC.

<sup>3</sup> Come per le esumazioni ordinarie (rotative), anche per tali operazioni non si percepiscono tasse.

#### **Art. 22 Posti liberi**

In caso d'esumazione, i posti divenuti liberi ritornano a disposizione del Municipio, senza rimborso della tassa pagata.

#### **Art. 23 Camere mortuarie e rispettive modalità d'uso**

<sup>1</sup> Il cimitero di Brissago è dotato complessivamente di due camere mortuarie, entrambe ubicate nel campo no. 3 del camposanto della Madonna di Ponte.

<sup>2</sup> Su istanza dei congiunti, rispettivamente delle imprese d'onoranze funebri da essi incaricate, nelle camere mortuarie sono accolti in attesa dei funerali i feretri dei defunti, aventi diritto di sepoltura e/o di tumulazione delle ceneri nel cimitero comunale. L'ornamento funebre ed ogni altro intervento legato al deposito della salma sono a carico degli eredi.

<sup>3</sup> Previo versamento di relativo deposito a titolo di garanzia, una chiave di tali infrastrutture sarà quindi consegnata, per l'allestimento della camera ardente, alle imprese di onoranze funebri interessate.

<sup>4</sup> Per l'uso delle camere mortuarie, e conseguentemente per ciascun feretro ivi ospitato, viene fatturato un importo (*una tantum*) giusta lo specifico tariffario.

<sup>5</sup> Qualora circostanze particolari lo richiedessero, nelle camere mortuarie è inoltre possibile ospitare salme di persone decedute su territorio giurisdizionale del Comune per un periodo non superiore alle 48 ore.

#### **Art. 24 Tombe di famiglia**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento non sono più concesse autorizzazioni per l'insediamento di tombe o cappelle di famiglia, fermo restando i diritti acquisiti giusta le precedenti normative in materia.



### III

## FUNERALI, LAPIDI FUNERARIE, SIMBOLI RELIGIOSI E ALTRE DISPOSIZIONI DI POLIZIA EDILIZIA

### **Art. 25 Esequie e sepoltura**

- <sup>1</sup> I funerali religiosi per i defunti di confessione cattolica oppure, previo beneplacito accordato eccezionalmente dal parroco *pro tempore*, di defunti appartenenti ad altre confessioni sono celebrati nella chiesa della Madonna di Ponte.
- <sup>2</sup> Nel caso in cui la chiesa di Madonna di Ponte, fosse inagibile, per la le esequie si potrà far capo eccezionalmente alla chiesa prepositurale SS. Pietro e Paolo.
- <sup>3</sup> Resta comunque riservata la possibilità di celebrare altrove (cappella Casa San Giorgio, ecc.) le esequie religiose soprattutto per i casi di cremazione delle spoglie.
- <sup>4</sup> Per esigenze d'ordine pubblico e di sicurezza della circolazione stradale, è escluso lungo le vie carrozzabili l'accompagnamento del feretro in forma processionale.
- <sup>5</sup> Per le esequie di cui ai cpv. 1 e 2, così come per qualsivoglia operazione di sepoltura, valgono indistintamente gli orari seguenti: dalle 09.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 16.00. Tale regolamentazione è pure valida per le esequie funebri seguite dalla cremazione delle spoglie.
- <sup>6</sup> È esclusa la celebrazione di funerali le domeniche e/o nei giorni festivi infrasettimanali.
- <sup>7</sup> Restano riservate deroghe accordate dal Municipio per casi eccezionali.

### **Art. 26 Esecuzione lavori da parte o per conto di privati**

- <sup>1</sup> Tutti i lavori concernenti la posa di piantagioni, lapidi, ecc. da parte o per conto di privati possono essere eseguiti solo previa autorizzazione del Municipio tramite l'UTC.
- <sup>2</sup> I monumenti, le lapidi ed altri arredi funerari non possono essere lavorati all'interno del cimitero. Fanno eccezione piccole opere di restauro e finitura che, per loro natura, non possono essere eseguite altrove.
- <sup>3</sup> Questi interventi da parte o per conto di privati, potranno essere eseguiti soltanto nelle ore diurne. La loro esecuzione è vietata la domenica, nei giorni festivi ed il 29, 30 e 31 ottobre.

### **Art. 27 Autorizzazione**

- <sup>1</sup> La costruzione di tombe e monumenti è subordinata all'autorizzazione scritta del Municipio, previa presentazione di una notifica corredata dal progetto dettagliato, (i moduli sono ottenibili presso l'UTC), allegando il relativo progetto e/o disegno in duplice copia. Analoga procedura è prevista per ogni successiva modifica della struttura del monumento
- <sup>2</sup> L'autorizzazione per la posa di cordoli provvisori potrà essere concessa solo dopo sette mesi dall'inumazione.
- <sup>3</sup> Una esemplare dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Municipio dovrà essere in possesso della ditta esecutrice dei lavori, affinché possa essere esibito, su richiesta, agli incaricati dei Servizi comunali.

### **Art. 28 Piantagioni**

<sup>1</sup> Sulle tombe sono ammesse piantagioni di fiori, arbusti di basso fusto e sempreverdi, regolate in modo da non sporgere dal perimetro dell'area concessa per le lapidi e non oltrepassare i ml 0.80 di altezza. I proprietari sono responsabili della loro manutenzione. I fiori dovranno essere collocati in recipienti adatti. Sono vietati recipienti deteriorabili o indecorosi.

<sup>2</sup> In caso di inosservanza, il Municipio provvederà alla potatura e, ove necessario, all'estirpazione di qualsiasi piantagione, a spese degli interessati.

### **Art. 29 Lapidi funerarie / monumenti per le tombe**

<sup>1</sup> Nelle aree per le tombe comuni è ammessa la posa di monumenti, lapidi funerarie, croci o altri arredi funebri, purché non eccedano le seguenti misure massime: lunghezza cm 170 / larghezza cm 70 / altezza cm 125 (spessore minimo cm 6), fermo restando che dovrà essere rispettata una distanza di cm 40 tra monumento e monumento.

<sup>2</sup> Non è permessa la posa di ringhiere.

<sup>3</sup> La concessione cessa all'atto dell'esumazione.

### **Art. 30 Simboli religiosi**

<sup>1</sup> Sulle lapidi funerarie sono ammessi, di principio, simboli e/o epigrafi nel rispetto del credo religioso della persona estinta.

<sup>2</sup> Non è, per contro, tollerato quanto ritenuto offensivo nei confronti della sacralità del luogo.

### **Art. 31 Monumenti in tombe di famiglia e ricordi funebri murali**

<sup>1</sup> I monumenti esistenti in corrispondenza delle tombe di famiglia devono essere oggetto di manutenzione da parte dei privati. In casi eccezionali, essendo necessaria la sostituzione del monumento prima della scadenza della concessione, lo stesso potrà, previa notifica al Municipio, essere sostituito mantenendo le dimensioni di quello esistente.

<sup>2</sup> I monumenti e le lapidi addossati al muro di cinta non devono oltrepassare il piano di posa della copertura in granito.

<sup>3</sup> *Con l'entrata in vigore del presente regolamento non saranno più concesse autorizzazioni per la posa di arredi funebri applicati al muro. I parenti degli scomparsi le cui salme sono state esumate, potranno chiedere al Municipio l'iscrizione del nome del defunto, nelle lapidi collettive, fino ad esaurimento degli spazi.*

<sup>4</sup> *L'aggiornamento delle iscrizioni della lapide collettiva sarà effettuato a scadenza biennale.*

### **Art. 32 Demolizione di opere funerarie / soppressione tombe abbandonate**

<sup>1</sup> Alla scadenza della concessione i monumenti dovranno essere rimossi a cura degli eredi.

<sup>2</sup> I monumenti, croci, bordure, ecc. che, in previsione di una imminente esumazione, devono essere smantellati diventano di proprietà del Comune qualora gli stessi non fossero ritirati dagli interessati o dai rispettivi rappresentanti entro il termine di un mese.

<sup>3</sup> È autorizzata, previa pubblicazione di un avviso sul Foglio ufficiale ed all'albo comunale principale, la soppressione delle tombe che risultassero abbandonate nel periodo di validità della concessione,

<sup>4</sup> Le tombe dovranno dapprima essere spurgate ed i resti dei corpi inumati verranno depositi nell'ossario comune.

<sup>5</sup> I monumenti funebri, se non ritenuti di un certo valore culturale, saranno distrutti.

### **Art. 33 Interventi di manutenzione**

<sup>1</sup> I monumenti ed ogni altro arredo funerario posto nel cimitero sono di proprietà degli eredi, cui spetta l'obbligo della manutenzione. Pari obbligo incombe per la manutenzione dell'area occupata.

<sup>2</sup> In caso di inosservanza il Municipio provvede alla riparazione o alla demolizione del manufatto a spese degli obbligati o decreta il decadimento della concessione. In entrambi i casi vige la diffida scritta e, per il decadimento della concessione, anche la pubblicazione sul Foglio ufficiale.

<sup>3</sup> Quando un monumento, parte di esso o altro arredo funerario si stacca, si sposta, cade o rischia di cadere mettendo in pericolo la sicurezza delle persone o compromettendo il decoro del cimitero, è fatto obbligo agli eredi di eseguire le necessarie riparazioni entro un termine fissato dal Municipio, pena la decadenza della concessione. In tal caso il Municipio fa rimuovere e asportare detti monumenti ed arredi funerari, che passeranno in proprietà del Comune senza obbligo d'indennità alcuna.

<sup>4</sup> È riservata l'azione di risarcimento danni contro gli eredi, esclusa comunque ogni e qualsiasi responsabilità del Comune.

<sup>5</sup> I monumenti non possono essere coperti con coperture metalliche o altro.

### **Art. 34 Evacuazione rifiuti**

<sup>1</sup> Rifiuti di ogni genere devono essere depositati negli appositi contenitori, rispettando la separazione imposta per i rifiuti vegetali e solidi. Gli innaffiatori dovranno essere riposti accanto alle fontane esistenti o nel luogo appositamente indicato.

<sup>2</sup> I rifiuti provenienti da interventi edili effettuati all'interno del cimitero dovranno essere convenientemente allontanati dai diretti interessati, a proprie spese.

## **IV**

### **VIGILANZA DEL CIMITERO**

#### **Art. 35 Ordine e controllo / Competenze**

La sorveglianza e la manutenzione del cimitero sono di competenza del Municipio, che le esercita tramite l'UTC (Servizi esterni). Ogni intervento entro l'area cimiteriale deve essere autorizzato dal Municipio.

#### **Art. 36 Tumulazione**

L'UTC, tramite i suoi Servizi esterni provvede a:

- a) scavare le fosse;
- b) effettuare le sepolture, le esumazioni, nonché la tumulazione di ossa e di urne cinerarie;
- c) provvedere all'ordine e alla pulizia del cimitero, delle camere mortuarie, nonché alla manutenzione e pulizia delle altre infrastrutture (fontane, ecc.);
- d) custodire le chiavi del cimitero e delle camere mortuarie;
- e) vigilare, affinché le disposizioni del regolamento siano osservate;
- f) segnalare, al Municipio, eventuali abusi.

### **Art. 37 Orario d'apertura**

L'orario d'apertura del cimitero è stabilito dal Municipio.

### **Art. 38 Accesso al cimitero**

<sup>1</sup> È vietato accedere al cimitero all'infuori dell'orario stabilito dal Municipio, salvo casi di comprovata necessità e con l'accompagnamento di un responsabile dell'UTC.

<sup>2</sup> È esclusa la messa a disposizione di chiavi, ai privati, per accedere al cimitero.

### **Art. 39 Divieti**

<sup>1</sup> All'interno del cimitero è vietata qualsiasi attività lavorativa ad eccezione della manutenzione e della posa di monumenti, lapidi ed arredi cimiteriali.

<sup>2</sup> Sono inoltre vietate manifestazioni rumorose od eccessive che possono turbare la sensibilità di chi onora la memoria dei defunti.

<sup>3</sup> È pure vietato depositare e vendere arredi funebri, piantine e fiori, esporre insegne ed avvisi pubblicitari.

<sup>4</sup> Nell'area cimiteriale è vietata l'introduzione di animali.

### **Art. 40 Danni, sfregi e furti**

L'autore di danni, sfregi e furti nell'area cimiteriale sarà punito con una multa sino a CHF 10'000.- (diecimila), giusta l'art. 145 LOC, riservata l'azione civile e penale. Il Municipio non si assume comunque responsabilità di sorta per danni a monumenti o ad arredi funebri causati da eventi naturali o da terzi.

## **V**

## **RAPPORTI COMUNE - PRIVATI**

### **Art. 41 Costruzioni non autorizzate**

Resta esclusa la costruzione di cappelle private, di colombari o di quant'altro se non espressamente autorizzata dal Regolamento.

### **Art. 42 Revoca diritto di superficie**

<sup>1</sup> È facoltà del Comune riprendere il possesso di qualsiasi spazio concesso ai privati quando ciò fosse necessario per ragioni contingenti di interesse pubblico, prioritarie rispetto all'interesse soggettivo del privato.

<sup>2</sup> Tale possibilità non si applica comunque alle sepolture ordinarie prima che siano trascorsi almeno 20 anni dall'inumazione della salma o per i casi di esumazione anticipata.

### **Art. 43 Fondamenta e cordoli**

<sup>1</sup> Tutte le lapidi, i cordoli ed i monumenti devono poggiare su adeguate fondamenta. In difetto, saranno assestati su ordine dei Servizi comunali preposti, a spese degli eredi.

<sup>2</sup> I cordoli lungo i viali, per quanto siano compresi nell'area concessa, non possono essere spostati e devono rimanere liberi e visibili.

#### **Art. 44 Bordure provvisorie**

<sup>1</sup> Le bordure perimetrali provvisorie poste sulle singole fosse a conclusione delle operazioni di sepoltura rientrano in possesso del Comune al momento della posa delle lapidi funerarie e/o di altre opere edili sulla tomba.

<sup>2</sup> Deroghe sono concesse per casi particolari.

## **VI**

### **LOCULI AD USO OSSARIO E CINERARIO**

#### **Art. 45 Definizione**

Per la tumulazione delle spoglie funerarie provenienti da esumazioni e da cremazioni di salme sono messi a disposizione:

- a) dei loculi, destinati a ricevere urne cinerarie e resti,
- b) un ossario, rispettivamente cinerario comune gratuito, costituito da una camera sotterranea ove sono tumulati i resti funerari dopo le operazioni di spurgo dei diversi campi comuni del cimitero oltre alle urne cinerarie, o ceneri sparse, di defunti per i quali non fosse stata richiesta la tumulazione nei singoli loculi a pagamento, oppure sia venuta a scadere senza possibilità di prolungo la relativa concessione.

#### **Art. 46 Ossario / cinerario a pagamento**

<sup>1</sup> Gli ossari, rispettivamente cinerari, sono costituiti da loculi e sono forniti a pagamento.

<sup>2</sup> La collocazione di urne e resti nei loculi è subordinata all'autorizzazione scritta rilasciata dal Municipio, tramite l'UTC presso il quale devono essere inoltrate le singole istanze. Una copia di tale autorizzazione dovrà essere in possesso della ditta che esegue i lavori in modo da poterla esibire, su richiesta, agli incaricati comunali.

<sup>3</sup> Deroghe possono essere accordate, eccezionalmente, dal Municipio per persone e/o famiglie meno abbienti.

<sup>4</sup> La chiusura dei loculi avviene tramite lastre, fornite, sempre a pagamento, dal Comune.

<sup>5</sup> La sostituzione delle lastre, per rottura o altri fattori contingenti, è effettuata a spese dei privati.

<sup>6</sup> Tutte le incisioni (lettere, date, crocette) vengono eseguite: in colorazione rosso-carminio o in colorazione nero-antracite, tenendo conto del materiale di cui è composta la lastra.

<sup>7</sup> Sulle lastre dei loculi, oltre al nominativo (cognome, nome, anno di nascita e di morte) del defunto, è consentita la posa di foto porcellane in bianco e nero e/o a colori.

<sup>8</sup> Le ossa devono essere contenute in cassette di legno duro, mentre le ceneri devono essere contenute nell'urna cineraria fornita all'atto della cremazione.

<sup>9</sup> Non si prevede discriminazione particolare tra tipi di spoglie, ritenuto che in un medesimo loculo si possono depositare, sia urne cinerarie, sia ossa.

- <sup>10</sup> Qualora, si intendesse deporre più tipi di spoglie in un unico loculo e venisse a mancare lo spazio necessario data la presenza della cassetta in legno con le ossa, queste ultime dovranno essere incenerite (e quindi racchiuse in urna apposita) a spese del privato.
- <sup>11</sup> All'infuori dello spazio autorizzato, sulle lastre dei loculi resta tassativamente vietata la posa (provvisoria o permanente) di vasetti portafiori, lumicini e/o altro.

#### **Art. 47 Uso di loculi a titolo provvisorio**

È possibile l'uso di loculi a titolo provvisorio da parte di privati, ritenuto il pagamento di un affitto mensile giusta lo specifico tariffario.

#### **Art. 48 Occupazione loculi / Modalità**

- <sup>1</sup> L'occupazione dei loculi avviene da sinistra a destra, partendo dalla prima fila in alto e così di seguito, secondo un ordine rigorosamente progressivo.
- <sup>2</sup> Al momento dell'occupazione del loculo il rappresentante del concessionario provvederà, a sue spese, all'apertura ed alla chiusura dello stesso.

#### **Art. 49 Riservazione di loculi**

- <sup>1</sup> Ad ogni richiedente di cui all'art. 12, cpv. 1 e 2, del presente regolamento è data la possibilità di riservare anticipatamente dei loculi.
- <sup>2</sup> Le istanze sono da inoltrare all'UTC.
- <sup>3</sup> La riservazione di loculi può avvenire esclusivamente secondo l'ordine progressivo, rispettivamente in successiva sequela rispetto a quelli che fossero già precedentemente occupati.
- <sup>4</sup> Il periodo di concessione inizia all'atto della riservazione del loculo.

#### **Art. 50 Durata e rinnovo della concessione**

- <sup>1</sup> I loculi a pagamento possono essere occupati per un periodo di 20 (venti) anni, rinnovabile su richiesta al momento della scadenza.
- <sup>2</sup> Per famiglie brissaghesi o domiciliate nel Comune, il periodo di concessione, su richiesta, può essere prorogato dal Municipio per i successivi 10 (dieci) anni.
- <sup>3</sup> Ogniqualvolta in un determinato loculo venissero tumulate nuove spoglie (ossa e/o ceneri), la decorrenza del periodo di concessione scatterà, per intero, a far tempo dall'ultima occupazione.
- <sup>4</sup> Al privato per questa operazione viene fatturato un importo aggiuntivo *pro rata anno*, calcolato in funzione della maggiore occupazione effettiva del loculo rispetto al periodo di concessione iniziale.

#### **Art. 51 Fine naturale e/o mancato rinnovo della concessione**

In caso di decorrenza del termine ultimo di concessione, ovvero se alla rispettiva scadenza il relativo periodo di occupazione non fosse più prorogato, le spoglie funerarie (ossa e/o ceneri) verranno tumulate gratuitamente nell'ossario, rispettivamente cinerario, comune.

#### **Art. 52 Dismissione loculo prima della scadenza della concessione**

Qualora, un determinato loculo dovesse divenire libero a seguito della chiesta di traslazione delle spoglie funerarie ivi contenute, il privato non potrà rivendicare, a seconda dei casi, la rifusione parziale o totale della tassa di concessione pagata inizialmente.

## VII

### TARIFFE

#### Art. 53 Tariffe

<sup>1</sup> Le tariffe sono annualmente fissate dal Municipio, tramite ordinanza, entro i seguenti limiti:

<i>Tipo</i>	<i>Tariffa</i>	<i>Tassa minima Fr.</i>	<i>Tassa massima Fr.</i>
INUMAZIONI	Inumazione di persone domiciliate nel Comune.		Gratuita
	Inumazione di attinenti non domiciliati nel Comune, rispettivamente di non domiciliati.	Fr. 50.-	Fr. 100.-
TOMBE	Posa di semplici croci in legno.		Gratuita
	Posa di semplici bordure perimetrali, rispettivamente di lapidi funerarie, ecc. Per tomba:	Fr. 20.-	Fr. 70.-
CAMERE MORTUARIE	Per ogni feretro ospitato in attesa di funerale.	Fr. 100.-	Fr. 150.-
	Deposito garanzia per consegna della chiave a imprese di onoranze funebri operanti in zona.	Fr. 30.-	Fr. 50.-
LOCULI	Concessione ventennale per domiciliati, ritenuto il supplemento pro rata anno per tumulazione posteriore di spoglie con restituzione in intero periodo di concessione, nonché inclusi il rinnovo per successivi anni 20 e (solo per famiglie brissaghesi) la possibilità di proroga ultima, alla scadenza, per ulteriori 10 anni. Per loculo:	Fr. 200.-	Fr. 600.-
	Concessione ventennale per non domiciliati, ritenuto supplemento pro rata anno per tumulazione posteriore di spoglie con restituzione in intero periodo di concessione, nonché incluso il rinnovo per successivi anni 20. Per loculo:	Fr. 500.-	Fr. 1'000.-
	Uso loculi a titolo provvisorio (al mese, indistintamente) Per loculo:	Fr. 20.-	Fr. 30.-
	Concessione ventennale loculo per persone e/o famiglie meno abbienti		gratuita

<sup>1</sup> Per gli interventi da parte del personale comunale verrà fatturata la tariffa ordinaria comprensiva, se del caso, delle indennità fuori orario e festive.

<sup>2</sup> Ogni spesa legata alla tumulazione è posta a carico degli eredi del defunto.

#### Art. 54 Fatturazione

<sup>1</sup> La fatturazione avviene al momento della concessione.

<sup>2</sup> Le fatture devono essere saldate entro 30 giorni dall'emissione.

<sup>3</sup> Eventuali reclami in merito alla fatturazione o altro devono essere notificati al Municipio entro 30 giorni dalla data d'intimazione.

<sup>4</sup> La notifica della tassa applicata costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

<sup>5</sup> Eventuali reclami o ricorsi non sospendono l'obbligo di pagamento.

## IIX

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### **Art. 55 Disposizioni abrogative**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

#### **Art. 56 Diritto sussidiario**

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento fanno stato le disposizioni della vigente Legge sanitaria del 18 aprile 1989 e le successive modifiche, come pure tutti i Regolamenti e tutte le leggi cantonali in materia. Il Municipio si riserva la facoltà di definire casistiche particolari mediante ordinanza.

#### **Art. 57 Cimitero del Piano**

<sup>1</sup> Il cimitero (cosiddetto "vecchio") del Piano, ubicato sul fondo particellare no. 8 RFD Brissago, verrà smantellato una volta spirati definitivamente:

- a) il periodo minimo di inumazione (20 anni per legge) delle salme ancora colà sepolte;
- b) il periodo naturale di concessione dei loculi (ossario e cinerario) attualmente occupati, che potranno, se del caso, essere trasferiti nel Cimitero di Ponte e ivi mantenuti sino al termine della concessione.
- c) le concessioni tuttora in atto per la costruzione di tombe e/o di cappelle private di famiglia.

<sup>2</sup> Se il Comune per esigenze improcrastinabili di interesse pubblico si trovasse, tuttavia, nella condizione di dover disporre anzitempo, totalmente o anche solo in parte, di tale area cimiteriale, si procederà giusta gli artt. 42 del Regolamento.

#### **Art. 58 Cimitero "di Piodina"**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, rispettivamente con l'avvenuta decadenza, ai sensi di legge, dei rispettivi periodi di concessione, l'area cimiteriale fin qui destinata, notoriamente, ai terrieri di Piodina (o della costa omonima) sarà accorpata, definitivamente e ad ogni effetto, al cimitero comunale della Madonna di Ponte.

#### **Art. 59 Contestazioni**

<sup>1</sup> Le contestazioni concernenti l'applicazione del presente regolamento e/o del relativo tariffario sono da inoltrare, per iscritto, al Municipio.

<sup>2</sup> Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso per iscritto al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

#### **Art. 60 Sanzioni**

Le infrazioni al Regolamento sono punite con multa fino a franchi 10'000.- giusta l'art. 145 e segg. LOC, riservata l'azione civile ed eventualmente quella penale.

#### **Art. 61 Concessioni in atto**

Le concessioni in atto mantengono la loro validità fino alla loro scadenza secondo il presente Regolamento.



***Art. 62 Entrata In vigore***

<sup>1</sup> Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Dipartimento delle istituzioni (Sezione degli enti locali).

Stato: 31.05.2016